

N. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Il Tribunale, nelle persone di

Dott.ssa [REDACTED]	Presidente rel. est.
Dott.ssa [REDACTED]	Giudice
Dott.ssa [REDACTED]	Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 28.10.2020
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso congiunto depositato il 5.5.2020,

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a Milano il [REDACTED],
rappresentato e difeso dall' avv. [REDACTED] del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [REDACTED], viale [REDACTED] come da procura in calce al ricorso congiunto,

E

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a Milano il [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] con studio in [REDACTED] in [REDACTED] presso la quale ha eletto

domicilio telematico come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23.10.2020,

Atti comunicati al **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26.5.2020,

OGGETTO: Divorzio congiunto

CONCLUSIONI CONGIUNTE

“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in [REDACTED], in data [REDACTED] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] (anno [REDACTED], atto n. [REDACTED], registro [REDACTED], parte [REDACTED] serie [REDACTED]), alle seguenti condizioni:

I) I signori [REDACTED] e [REDACTED] dichiarano di essere ciascuno autonomo per quanto concerne il proprio mantenimento.

II) I signori [REDACTED] e [REDACTED] provvederanno al mantenimento diretto del figlio [REDACTED] per quanto concerne il mantenimento quotidiano, versando allo stesso, ogni mese, l'importo di 250,00 euro ciascuno, senza quindi prevedere il pagamento di un assegno perequativo da parte dell'uno in favore dell'altro genitore.

III) Per quanto riguarda le cd. spese straordinarie o extra assegno (mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, come previste nel protocollo applicato presso il Tribunale di Milano) per il mantenimento del figlio [REDACTED], i signori [REDACTED] e [REDACTED] vi provvederanno al 50% ciascuno, purché le stesse siano state previamente concordate e debitamente documentate nei tempi e nei modi previste nel predetto protocollo.

IV) Inoltre, i signori [REDACTED] e [REDACTED] concordano di pagare al 50% ciascuno le spese per il corso di pilota di aereo con l'abilitazione per i voli di linea presso la [REDACTED]. In particolare, le parti danno atto che l'importo del corso di cui sopra è pari a 71.347,00 euro di cui 50.000,00 euro finanziati da [REDACTED] che otterrà la restituzione direttamente da [REDACTED] sul quale graverà il pagamento rateale al termine del ciclo di studi. Le parti pagheranno quindi i restanti 21.347,00 euro alle seguenti scadenze:

- 9.800,00 euro sono già stati corrisposti dalle parti;
- 4.000,00 euro entro il luglio 2020;
- 4.200,00 euro entro il dicembre 2020;
- 3.347,00 euro entro il luglio 2021.

V) Nel caso in cui [REDACTED] si trovasse in difficoltà nel pagare il debito contratto con [REDACTED] i signori [REDACTED] e [REDACTED] contribuiranno ad aiutare il figlio nella misura del 50% ciascuno. Infine, le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno all'eventuale pagamento del corso denominato "type rating" (i.e.: una specializzazione necessaria a svolgere la professione di pilota di aerei di linea e spesso finanziata dalla stessa compagnia aerea) ed in generale a contribuire in egual misura alle spese per il mantenimento del figlio legate al percorso di studi e di apprendistato lavorativo.

VI) I signori [REDACTED] e [REDACTED] dichiarano e concordano, anche con valore transattivo di qualsivoglia controversia, nonché con valore di remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio e al mantenimento del figlio [REDACTED], rinunciando la signora [REDACTED] all'importo di 46.675,13 euro di cui all'atto di precetto che si allega al presente atto, ed a tutte le somme successivamente maturate per il medesimo titolo e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, eccezion fatta per gli obblighi futuri derivanti dal presente accordo.

VII) I signori [REDACTED] e [REDACTED] concordano che, anche a fronte della rinuncia di cui al punto che precede, il signor [REDACTED] terrà a proprio carico le spese legali di entrambi i difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per divorzio, hanno rinunciato alla solidarietà prevista dalla legge professionale.

2. Mandare all'Ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] di annotare l'avvenuta cessazione degli effetti civili del loro matrimonio a margine dell'atto di matrimonio (anno [REDACTED] atto n. [REDACTED] registro [REDACTED] parte [REDACTED] serie [REDACTED] e di procedere agli altri adempimenti di rito."

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato in fatto

██████████ e ██████████ hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ██████████ in data ██████████ con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ██████████ nell'anno ██████████, atto n. ██████████, registro ██████████, parte ██████████, serie ██████████

dalla loro unione è nato ██████████ a Milano il ██████████,

i coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale sottoscritto in data ██████████ e omologato in data ██████████;

con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 5.5.2020 i coniugi chiedevano concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe, deducendo che dopo la separazione le parti non avevano convissuto né vi era stata riconciliazione e che le stesse erano addivenute alla decisione di chiedere congiuntamente il divorzio alle condizioni ivi riportate,

con decreto presidenziale del 26.5.2020, nominato il relatore, veniva fissata udienza di comparizione personale dei coniugi ex art. 4 co.16 Legge divorzio per il giorno 1.7.2020,

in data 23.6.2020 la ██████████ depositava dichiarazione di rinuncia alla domanda di divorzio congiunto alle condizioni di cui al ricorso,

su istanza congiunta delle parti l'udienza veniva rinviata differita al 28.10.2020,

con decreto presidenziale del 10.10.2020 veniva nominato il Presidente del collegio quale nuovo relatore a causa del concesso straordinario del precedente,

la ██████████ in data 23.10.2020 si costituiva a mezzo di nuovo difensore deducendo che dopo il deposito del ricorso il marito aveva ricominciato a mancare ai propri obblighi non rimborsando le spese extra da ella sostenute in favore di ██████████ e che il contributo economico pattuito a carico del padre di € 250 mensili (altrettanti erano pattuiti a carico della madre) era insufficiente per coprire le esigenze quotidiane del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, quindi chiedendo che il contributo venisse aumentato di € 100 per ciascun genitore così addivenendo ad € 350 per ciascuno e quindi a complessivi € 700 mensili,

alla udienza camerale del 28.10.2020 il ██████████ chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto come da istanza depositata il 23.6.2020, mentre la ██████████, non comparsa, con nota depositata il 27.10.2020, chiedeva la trasformazione del divorzio da consensuale a giudiziale ed il Collegio riservava la decisione.

Considerato in diritto

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione in tema di divorzio a domanda congiunta, *l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori; la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi* (Cass. Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018 in motivazione, cfr. anche Cass., Sez. 6[^], 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1[^], 8/07/1998, n. 6664).

In applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che nella specie la revoca del consenso da parte della ██████ possa comportare l'arresto del procedimento ovvero la conversione dello stesso in procedimento contenzioso, dovendo invece il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che nella specie sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.

I coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale sottoscritto in data ██████ e omologato in data ██████. Essendosi ampiamente protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 5.5.2020), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, alla

luce delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

La domanda di scioglimento del matrimonio è dunque fondata e deve trovare accoglimento.

Quanto all'accordo raggiunto dai coniugi in ordine al mantenimento del figlio ██████ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità al predetto accordo.

Considerato che secondo l'accordo dei genitori egli dispone mensilmente della somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 mensili versati direttamente al figlio maggiorenne da parte di ciascun genitore) per far fronte alle proprie esigenze quotidiane, somma che deve ritenersi congrua anche in considerazione dell'età di ██████, attualmente ventunenne, del fatto che sono integralmente a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie o extra-assegno (mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative come da protocollo del Tribunale di Milano) e che egli allo stato non risulta sostenere oneri abitativi; considerato inoltre che l'accordo tra i coniugi relativo alle spese per l'istruzione di ██████ consente allo stesso la prosecuzione degli studi in conformità alle proprie inclinazioni e aspettative professionali, il Collegio ritiene che le condizioni economiche relative al figlio ██████ appaiono congrue e rispondenti all'interesse del ragazzo.

Non ritiene dunque il Tribunale di procedere alla conversione del rito ed alla fissazione della udienza presidenziale come indicato nel comma 16 dell'art. 4 della legge 898/70 e succ. mod. non emergendo dagli atti che le condizioni statuite in relazione al figlio siano in contrasto con gli interessi dello stesso.

Quanto all'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, posto che non è contestato che gli stessi siano economicamente indipendenti e che nessuna domanda di carattere economico è stata svolta dalla ██████ in proprio favore neppure con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.10.2020, si evidenzia che trattasi di materia rimessa alla libera disponibilità delle parti e che non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e con l'ordine pubblico.

Sussistono pertanto i presupposti di legge per ratificare gli accordi raggiunti delle parti.

Le spese legali saranno integralmente sostenute dal ██████ come da accordo intervenuto tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sez. IX civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,

1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] in data [REDACTED] in [REDACTED], con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] dell'anno [REDACTED], atto n. [REDACTED], registro [REDACTED], parte [REDACTED] serie [REDACTED] alle condizioni stabilite dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato il 5.5.2020, come riportate in epigrafe e di seguito trascritte:

I) I signori [REDACTED] e [REDACTED] dichiarano di essere ciascuno autonomo per quanto concerne il proprio mantenimento.

II) I signori [REDACTED] e [REDACTED] provvederanno al mantenimento diretto del figlio [REDACTED] per quanto concerne il mantenimento quotidiano, versando allo stesso, ogni mese, l'importo di 250,00 euro ciascuno, senza quindi prevedere il pagamento di un assegno perequativo da parte dell'uno in favore dell'altro genitore.

III) Per quanto riguarda le cd. spese straordinarie o extra assegno (mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, come previste nel protocollo applicato presso il Tribunale di Milano) per il mantenimento del figlio [REDACTED], i signori [REDACTED] e [REDACTED] vi provvederanno al 50% ciascuno, purché le stesse siano state previamente concordate e debitamente documentate nei tempi e nei modi previste nel predetto protocollo.

IV) Inoltre, i signori [REDACTED] e [REDACTED] concordano di pagare al 50% ciascuno le spese per il corso di pilota di aereo con l'abilitazione per i voli di linea presso la [REDACTED]. In particolare, le parti danno atto che l'importo del corso di cui sopra è pari a 71.347,00 euro di cui 50.000,00 euro finanziati da [REDACTED] che otterrà la restituzione direttamente da [REDACTED] sul quale graverà il pagamento rateale al termine del ciclo di studi. Le parti pagheranno quindi i restanti 21.347,00 euro alle seguenti scadenze:

- 9.800,00 euro sono già stati corrisposti dalle parti;
- 4.000,00 euro entro il luglio 2020;
- 4.200,00 euro entro il dicembre 2020;
- 3.347,00 euro entro il luglio 2021.

V) Nel caso in cui [REDACTED] si trovasse in difficoltà nel pagare il debito contratto con [REDACTED], i signori [REDACTED] e [REDACTED] contribuiranno ad aiutare il figlio

nella misura del 50% ciascuno. Infine, le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno all'eventuale pagamento del corso denominato "type rating" (i.e.: una specializzazione necessaria a svolgere la professione di pilota di aerei di linea e spesso finanziata dalla stessa compagnia aerea) ed in generale a contribuire in egual misura alle spese per il mantenimento del figlio legate al percorso di studi e di apprendistato lavorativo.

VI) I signori [REDACTED] e [REDACTED] dichiarano e concordano, anche con valore transattivo di qualsivoglia controversia, nonché con valore di remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio e al mantenimento del figlio [REDACTED], rinunciando la signora [REDACTED] all'importo di 46.675,13 euro di cui all'atto di precetto che si allega al presente atto, ed a tutte le somme successivamente maturate per il medesimo titolo e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, eccezion fatta per gli obblighi futuri derivanti dal presente accordo.

VII) I signori [REDACTED] e [REDACTED] concordano che, anche a fronte della rinuncia di cui al punto che precede, il signor [REDACTED] terrà a proprio carico le spese legali di entrambi i difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per divorzio, hanno rinunciato alla solidarietà prevista dalla legge professionale.

2. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2020

Il Presidente

[REDACTED]